

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposte di legge

Titolo:

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La legge ha la finalità di introdurre elementi di uniformità nella gestione delle politiche regionali in alcune materie formalizzando la presenza di organi e adempimenti connessi, funzionali ad un'operatività interdisciplinare ed a moduli di lavoro collaborativi e condivisi fra più soggetti, sia pubblici che privati

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La potestà legislativa esercitata è di carattere esclusivo afferendo alle modalità di esercizio dell'azione politica e amministrativa regionale che ricade nell'ambito del IV comma dell'art. 117 della Costituzione.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La pdl specifica che le competenze esercitate e le azioni sviluppate sia dalla Regione che dai soggetti aderenti agli accordi rispettano in ogni caso l'ambito delle competenze legislative e gli atti di programmazione regionali nonché le competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La pdl, indicando ma non imponendo modalità operative di gestione amministrativa di politiche regionali in alcuni settori, non precostituisce indicazioni vincolanti né stabilisce procedure specifiche che impattino su leggi già in vigore; gli artt. 2, 3 e 4 stabiliscono organi e adempimenti "di norma" presenti nella sottoscrizione di accordi che rimangono in

ogni caso eventuali e ovviamente facoltativi per tutti gli aderenti e che, quando saranno sottoscritti, avverranno in conformità all'ordinamento vigente in tutte le materie di riferimento.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti in materia; inoltre la modalità operativa di gestione di politiche mediante accordi consensuali valorizza non solo la sussidiarietà istituzionale, coinvolgendo in forza delle loro competenze gli enti locali, ma anche principi di sussidiarietà sociale chiamando a collaborare alle politiche di settore anche le forze sociali

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La pdl non impatta su normativa comunitaria perché le politiche sviluppate in forza di eventuali accordi rispetteranno tutta la normativa anche comunitaria rilevante.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

La pdl non dà luogo alla necessità di notifica alla UE

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Si dà atto del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui alla l.r. 55/2008

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Si dà atto che la formulazione pdl rispetta le tecniche redazionali definite dal Manuale operativo

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La pdl non contiene norme di tale genere

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

La pdl non prevede termini

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La pdl non contiene una disciplina transitoria in quanto non necessaria alla sua operatività che si rivolge ad accordi futuri